

SENTENZA 328 /2024

REPERTORIO 357/2024

LIQUIDAZIONE 15 /2024

CONTROLLATA

Proc. n. 728-1/2024 RG



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali

Presidente

Dott. Vittorio Carlomagno

Giudice

Dott. Claudio Tedeschi

Giudice relatore

nel procedimento iscritto al n. 728-1/2024 R.G. ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto, con atto depositato il 14.05.2024 da:
Gomez Mota Angela Herminia quale amministratore di sostegno di Ferri Mario, nato a Roma il 2.12.1964, CF FRRMRA64T02H501M, con la rappresentanza e difesa, in forza di procura in atti, dell'avv. Antonio Caiafa;
avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 14.05.2024, Gomez Mota Angela Herminia, quale amministratore di sostegno di Ferri Mario e in forza di autorizzazione del giudice tutelare resa con provvedimento del 17.04.2024, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dell'amministrato ai sensi degli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 4 (in seguito: CCII), a tale fine deducendo:

-che nel mese di ottobre dell'anno 2022 il sig. Ferri Mario, già debitore nei confronti di 'Unicredit s.p.a.' e destinatario di titolo ingiuntivo esecutivo spiccato nel gennaio 2018, era stato colpito da patologia ischemica che gli aveva impedito di personalmente curare i propri interessi e la sua amministratrice di sostegno si era, quindi, determinata all'abbrivio della presente procedura;

-che il sig. Ferri Mario versava in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 268 CCII conseguente a tale stato patologico che gli aveva precluso l'esercizio di attività lavorativa alcuna e non era stato interessato da altra procedura volta alla sua composizione;

-che era stata designata gestore della crisi dall'organismo insediato presso il locale ordine forense l'avv. Francesca Romana Capezuto che aveva proceduto alla redazione della relazione prevista dall'articolo 269 CCII, nella quale si era conclusivamente espressa formulando giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione e sulla fattibilità della domanda;



- che, quanto all'attivo della procedura: sotto il profilo reddituale il sig. Mario Ferri era percettore di pensione di invalidità INPS dell'ammontare mensile netto di euro 735,00 accreditato su conto corrente bancario vincolato al giudice tutelare; sotto il profilo patrimoniale era proprietario: dell'immobile posto in Roma, in via Ronciglione n. 9 con garage pertinenziale che nell'ambito della procedura esecutiva iscritta presso questo tribunale al n. 1411/2012 era stato valutato dal perito ivi designato in euro 884.244,00; di 'autovettura Fiat 600 tg CL554XA' e 'ciclomotore Piaggio tg DY29205' che il gestore della crisi aveva qualificato '*di modico valore*' anche perché '*non marcianti*'; era titolare conto corrente cointestato il cui ammontare del 50% era pari ad euro 2.096,20;

-che il passivo si sostanzava in complessivi euro 2.084.109,05 di cui: euro 154.841,40 quale credito chirografario, in titolarità già di 'Unicredit' attualmente 'Itaca SPV'; euro 41.793,33 di natura chirografaria in titolarità del 'condominio di via Ronciglione n. 9'; euro 1.727.124,6 di natura ipotecaria, in titolarità già di 'Unicredit', attualmente 'Napan'; euro 52.728,41 di natura chirografaria in attuale titolarità di 'Intesa SanPaolo' e 'Yoda SPV'; euro 11.523,05 di natura privilegiata in favore di 'Agenzia delle Entrate'; euro 11.161,53 di natura privilegiata in favore di 'INPS'; euro 58.947,47 di natura privilegiata in favore di 'Agenzia delle Entrate Riscossione'; euro 25.989,24 di natura privilegiata in favore di 'Comune di Roma';

-che l'importo mensile per il mantenimento proprio e del nucleo familiare di appartenenza, composto anche: dalla propria compagna designata amministratore di sostegno; dai due figli a nome Mario Alejandro e Matteo Gabriel, di rispettivi anni di nascita 2002 e 2019, entrambi studenti; nonché dalla suocera Mota Reyes De Gomez Mercedes Luisa e dalla cognata Gomez Mota Vivian De Carmen, rientrate in Santo Domingo, doveva determinarsi in complessivi euro 1.648,00 mensili, come da relativo prospetto analitico;

-che Ferri Mario non è assogettabile a liquidazione giudiziale o ad altra procedura liquidatoria, non era stato esdebitato nel quinquennio precedente il deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, non aveva beneficiato per due volte di esdebitazione, non aveva riportato condanne penali ostative all'avvio della postulata procedura, non aveva posto in essere atti dispositivi in danno dei creditori;

ha conclusivamente chiesto procedersi all'apertura della procedura di liquidazione controllata, designando liquidatore nella persona del gestore della crisi avv. Francesca Romana Capezzuto, disponendo le misure protettive ex art 150 CCII e la pubblicazione dell'emananda sentenza sul sito internet del tribunale e la sua trascrizione presso i pubblici registri competenti, nonché di fissare in euro 1.648,00 mensili l'importo destinato al mantenimento proprio e del nucleo familiare di appartenenza, liquidare le spese del procedimento in favore del



patrocinatore che si dichiarava antistatario, dispone la sospensione della procedura esecutiva iscritta presso questo tribunale al n. 1411/2021.

2.

Accede al ricorso *'relazione del professionista incaricato per la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato'* a firma dell'avv. Francesca Romana Capezzuto nella quale:

-è stato dato atto che il debitore istante *'è stato titolare di partita IVA cessata il 31.12.2023'* e svolgeva attività di *'agente di commercio'*;

-è riportato che il ricorrente risulta passivamente interessato a procedimento penale iscritto e pendente presso questo tribunale al n. 12494/2022 per i reati di cui agli articoli 2 e 8 d. lgs. n. 74/2000;

-ha confermato, sulla scorta delle informative acquisite e dalla documentazione resa disponibile e in difetto di ulteriori indicazioni da parte dei creditori, sebbene sollecitati, l'ammontare complessivo e composizione del debito come riportata in ricorso oltre che la situazione patrimoniale e reddituale ivi prospettata e la stima dell'importo mensile da sottrarre alla liquidazione;

-ha evidenziato –pagina 20 della relazione- che quanto a *'redditi'* il ricorrente non ha più idoneità lavorativa dall'ottobre 2022, che con riferimento ai periodi d'imposta 2020,2021 e 2022 nelle relative dichiarazioni sono stati riportati i rispettivi importi netti di euro 50.464,00, 134.502,00 e di euro 143,825,00;

ha quindi espresso giudizio positivo *'sulla completezza e verosimile attendibilità della documentazione'* resa disponibile.

3.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti rileva il collegio che sussiste la competenza di questo tribunale a delibare la proposta istanza poiché il sovraindebitato, come comprovato da relativa certificazione anagrafica in atti rilasciata il 9.05.2024, ha la propria residenza in Roma, in via Ronciglione n. 9 e ciò ne radica la cognizione deliberativa ai sensi degli articoli 27 comma 2 e 268 comma 1 CCII.

Rileva, poi, il tribunale che avendo il ricorrente, come evidenziato dal gestore della crisi, esercitato l'attività lavorativa di agente di commercio ciò non ne escluderebbe, in ipotesi, la soggezione a liquidazione giudiziale, trattandosi di attività riconducibile a quella dell'imprenditore commerciale (v. Cass. 17.05.2017 n. 12338) ma, nel caso di specie la cessazione –forzosa- del suo esercizio dall'anno 2022, a mente dell'articolo 33 CCII osta effetto preclusivo al possibile avvio di tale concorrente procedura.

4.

Ritiene il collegio che nel caso di specie sussistano, pertanto, tutti gli elementi richiesti dall'art. 270 CCII perché possa



dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente poiché:

-dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta che il ricorrente abbia dato in precedenza avvio a procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;

-il ricorrente, alla luce della pertinente asseverazione resa dall'OCC nella relazione ex art. 269 comma 3 CCII, risulta aver illustrato esaurientemente la propria situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria da cui emerge, inoltre, alla luce dell'importo della complessiva debitoria a suo onere, l'insussistenza di risorse attive utili al relativo adempimento, il cui procacciamento appare trovare evidente ragione impediante nella sua condizione patologica come documentata in atti, in tal modo appalesandone la condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII costituente necessario presupposto per l'avvio della postulata apertura.

4.a

Per quel che concerne la determinazione dell'importo eventualmente ritraibile dall'emolumento mensile stipendiale da sottrarre alla liquidazione perché necessario al mantenimento proprio e del nucleo familiare del ricorrente la sua quantificazione viene rimessa a successiva determinazione del designando giudice delegato su indicazione che sarà resa dal gestore della crisi facendo applicazione dei parametri previsti dall'articolo 283 comma 2 CCII.

4.b

Quanto alla richiesta ancillare di pronuncia del divieto di avvio e/o di prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del ricorrente deve operarsi mero riferimento all'articolo 270, comma 5 CCII, per effetto del richiamo *per relationem* a quanto statuito dal precedente articolo 150, connette *ex lege* alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata tale interdizione.

4.c

Per quel che concerne, infine, l'istanza, formulata dal patrocinatore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, di determinazione del proprio compenso deve escludersene la delibazione nella presente sede decisionale non riscontrandosi i presupposti, quali quelli dell'articolo 91 c.p.c., che nel contesto delle spese processuali rimettono all'autorità giudiziaria procedente la quantificazione di tali competenze.

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. Ferri Mario, nato a Roma il 2.12.1964, CF FRRMRA64T02H501M richiesta con ricorso depositato il 14.05.2022 dal suo amministratore di sostegno, sig.ra Gomez Mota Angela Herminia;

-nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi;



- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Francesca Romana Capezzuto ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
- rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con il ricorrente e l'OCC la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione e da determinare in applicazione dei parametri previsti dall'articolo 283 comma 2 CCII;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti in tema di pubblicità;
- dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura;
- dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 maggio 2024

Il giudice estensore
Dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali

